

**Verbale di Accordo**

Roma, 21 dicembre 2022

Tra

ENEL Energia S.p.A, rappresentate dai sigg.: Strangis, Barberis, Stellato, Caliendo, Polti

e

Le Segreterie Nazionali delle OO.SS.

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Lovisetto

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Testa, Saotta, Froli, Marras, Spitale,

UILTEC, rappresentata da sigg.: Piras, Bottaro, Cozzolino

---

**Premesso che**

- in data 20 dicembre 2022 è stato siglato l'atto di fusione per incorporazione in Enel Energia S.p.A (di seguito Enel Energia), ai sensi dell'art. 2112 c.c., della società Melita Italia s.r.l (di seguito Melita Italia), in cui sono occupati meno di 15 dipendenti,
- la predetta operazione di acquisizione consente di ridurre il time to market per avviare il progetto Fibra di Enel, iniziativa pensata per ampliare i servizi offerti per la casa creando nuove opportunità di business.

**Considerato che**

- 
- Il rapporto di lavoro dei lavoratori di Melita Italia è regolato dal CCNL per i dipendenti del settore Telecomunicazioni;
  - Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Enel Energia è regolato dalla contrattazione collettiva nazionale del settore elettrico e dalla contrattazione aziendale valevole per i dipendenti elettrici di Enel, ivi compresi gli istituti sociali ARCA, Fisce, Fopen;



**Tutto quanto sopra premesso e considerato si conviene quanto segue**

Le premesse fanno parte integrante del presente verbale.

Ai lavoratori che per effetto della suddetta operazione di fusione per incorporazione, sono stati ceduti ad Enel Energia, ai sensi dell'art. 2112 c.c. viene applicata, a far tempo dalla data del 1° gennaio 2023, la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale valevole per i dipendenti elettrici di Enel Energia secondo le modalità definite nel presente accordo.

## 1. STRUTTURA RETRIBUTIVA

- 1.1 Minimo contrattuale integrato riferito alla categoria assegnata secondo quanto previsto al punto 2.
- 1.2 EDR elemento distinto della retribuzione di cui al Protocollo 31 luglio 1992 per 13 mensilità.
- 1.3 Aumenti periodici di anzianità nei termini di cui al successivo punto 3.
- 1.4 Assegno *ad personam*<sup>1</sup>: ove risulti una differenza positiva tra le voci di cui al punto 1.1, 1.2 e 1.3 e le corrisposizioni percepite dai lavoratori in base al trattamento economico applicato in Melita (inteso come comprensivo di ogni emolumento erogato in via continuativa).

## 2. INQUADRAMENTI

- 2.1 L'attribuzione dell'inquadramento nell'ambito delle categorie di cui all'art. 33 del CCNL elettrico avverrà facendo riferimento alla seguente tabella di conversione:

CCNL Telecomunicazioni dipendenti Melita	CCNL Elettrici dal 1° gennaio 2023
Q	Q - QS
7° Liv.	ASS
6° Liv.	BS
5° Liv.	B1

- 2.2 Per i Quadri, ove la retribuzione in atto risulti superiore a quella tabellare prevista, la differenza sarà mantenuta in quota parte come compenso sostitutivo dei trattamenti contrattualmente previsti in tema di prestazioni eccedenti l'orario normale, e in quota parte come assegno *ad personam* assorbibile di cui al punto 1.4.

<sup>1</sup> Assegno assorbibile in caso di aumenti retributivi salvo eventuali variazioni dei minimi contrattuali previsti per l'inquadramento di appartenenza

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'A' on the left, a signature in the center, and a large 'B' on the right.

### 3. ANZIANITA'

3.1 L'anzianità aziendale maturata in Melita Italia produce effetti ai fini del preavviso, ferie, anticipazione TFR. Sarà inoltre riconosciuto il diritto alla maturazione degli eventuali ulteriori scatti di anzianità mancanti al raggiungimento del numero massimo di 5 scatti, negli importi previsti per i vari livelli di inquadramento dall'art.39 del CCNL elettrico.

### 4. ISTITUTI SOCIALI

4.1 Dalla data di applicazione del CCNL valevole per i dipendenti elettrici, i lavoratori incorporati diventeranno soci ordinari delle associazioni ARCA (Associazione ricreativa culturale e sportiva dipendenti gruppo Enel), FISDE (Fondo integrativo sanitario dipendenti gruppo Enel) e potranno iscriversi al Fondo pensione FOPEN.

### 5. ORARIO DI LAVORO

5.1 A partire dal 1° gennaio 2023 troverà applicazione un orario di lavoro di 38 ore settimanali, secondo le modalità previste per i dipendenti Enel con sede nella città di Milano, in base al relativo accordo sindacale vigente.

### 6. NORME FINALI

6.1 Per quanto non diversamente stabilito dal presente verbale trova applicazione la contrattazione collettiva di settore e aziendale applicata ai lavoratori elettrici del gruppo Enel.

6.2 Con il presente verbale le Parti si danno atto che, salvo quanto espressamente previsto dall'accordo, vengono a cessare tutti i precedenti trattamenti applicati in Melita Italia, ivi compresi prassi ed usi aziendali.

6.3 Le Parti si danno atto che le normative ed i trattamenti concordati con il presente Accordo, sono esaustivi di qualunque pretesa o diritto ad altro titolo.

Letto, confermato, sottoscritto

*M. Nullo*  
*Alf*  
*Fed Zan*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*